

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

PAOLO BONTEMPI

*La legittima pretesa del possessore di un assegno bancario
girato in bianco di ottenere il pagamento dal traente
senza opporvi un'ulteriore girata*

- CASS. CIV., I sez., 14.7.2010, n. 16556
Cassa App. Catanzaro, 9.3.2004

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - LEGITTIMAZIONE DEL PORTATORE VERSO IL TRAENTE - GIRATA DEL PORTATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE (cod. civ., artt. 1992, 2003; r.d. 21.12.1933, n. 1736, artt. 5, 18, 20, 22, 36)

Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore (fattispecie in cui è applicabile la disciplina dei titoli al portatore) oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato al pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento.

dal testo:

Il fatto. Con sentenza 13.10-26.11.99 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso sulla base di otto assegni di conto corrente a favore di M.A.M. ed a carico di L.M.R.E. per il pagamento della somma di L. 100.055.000, revocava l'opposto decreto.

Detta sentenza veniva impugnata da M.A.M. dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, che rigettava l'opposizione sul rilievo che il mero possesso dei titoli cartolari, privi della indicazione del beneficiario, non era idoneo al fine della individuazione del debitore e che questi non potevano neppure valere come promessa di pagamento.

Avverso detta sentenza M.A.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La intimata L.M.R.E. non si è difesa in questa fase di giudizio.

I motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 22 e ss., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce

il ricorrente che secondo il giudice il M. non avrebbe potuto richiedere la prestazione contenuta negli assegni posti a base del decreto ingiuntivo, in quanto questi ultimi, non essendo girati dallo stesso, non lo legittimavano a richiedere il pagamento.

Tale motivazione sarebbe errata, perché determinata da una falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge sugli assegni, in virtù dei quali il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco.

Il giudice *a quo* non avrebbe considerato che la firma per girata, ai sensi delle predette disposizioni, serve esclusivamente nel caso specifico in cui l'assegno viene portato presso la banca per l'incasso, essendo tale adempimento necessario per individuare la persona che ne riceve la prestazione, onde esimere il trattario, che effettua il pagamento, da ogni responsabilità al riguardo.

Nel caso di specie la girata in pieno da parte del possessore del titolo non sarebbe necessaria in quanto la prestazione incorporata nello stesso non è stata richiesta all'istituto trattario, bensì al debitore traente. In tal caso sarebbe sufficiente il solo possesso del titolo; il possessore del titolo dovrebbe considerarsi portatore legittimo, sino a prova contraria senza dover fornire altra prova.

Il M., quindi, avrebbe provato la sua legittimazione a richiedere la prestazione con il possesso materiale dei titoli, mentre la L. si sarebbe limitata a sollevare delle eccezioni senza poter dare prova delle stesse.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

La corte di merito avrebbe errato nell'affermare che nel caso di specie gli assegni non potessero valere quale promessa di pagamento, affermando che la promessa opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta.

La prova della promessa sarebbe stata data dal M. mediante il possesso materiale dei titoli e tale possesso deve ritenersi giuridicamente legittimo, in quanto la legittimità del possesso, che avrebbe potuto essere contestata o dal P. (precedente portatore e giratario) o dalla

L.M.R.E. (emittente), non era stata mai contestata.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 111 Cost.) per omesso o, comunque, carenza di motivazione su tutti i punti decisivi della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza impugnata non consentirebbe di comprendere la *ratio decidendi*, non essendo possibile identificare il procedimento logico attraverso il quale il giudice è pervenuto alla sua decisione, essendosi la corte di merito limitata a riportare una sentenza della Cassazione senza dare ulteriori indicazioni.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata non indica dettagliatamente quale sia il contenuto degli assegni in questione. Dalle scarse indicazioni contenute nella stessa è dato comprendere che la L. ha delegato alla emissione degli assegni certo P., che questo ha emesso gli assegni, in qualità di delegato della L., a favore di se stesso, che gli assegni sono stati poi girati da costui con girata in bianco, che il M., possessore dei titoli posti a base del decreto ingiuntivo, non figura sugli stessi né quale prenditore né quale giratario.

In tale situazione di fatto il principio di diritto, di cui alla sentenza n. 4801 del 1996, erroneamente richiamato dalla corte di merito per rigettare l'appello, non può trovare applicazione, essendo stato dettato da questa Suprema Corte in relazione ad una diversa fattispecie.

Se l'assegno bancario viene emesso senza indicazione del prenditore vale, in virtù del disposto del R.D. n. 1736 del 1933, art. 5, u.c., sull'assegno bancario, come assegno bancario al portatore.

Ciò comporta che il trasferimento del titolo si opera con la consegna del titolo stesso e che il possessore del titolo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (artt. 1992 e 2003 c.c.).

Qualora l'assegno presenti la indicazione del prenditore e risulti da questo girato in bianco, vale a dire senza l'indicazione del nome del giratario (come sembra avvenuto nel caso di specie), il portatore ha tre possibilità: 1) riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; 2) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata; 3) trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riem-

pire la girata in bianco e senza girarlo (R.D. n. 1736 del 1933, art. 20). Il possessore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco (art. 22 del succitato R.D.).

L'art. 1992 c.c., comma 1, dispone che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Alla stregua del su riportato quadro normativo il possessore di un assegno bancario in cui non figurì l'indicazione del prenditore (fattispecie in cui è applicabile la disciplina dei titoli al portatore) oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il possessore sia tenuto ad apporre sull'assegno la firma di girata. Soltanto il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore (R.D. n. 1736 del 1933, art. 36, comma 1) e se ne comprende la ragione, atteso che il trattario, che opera come mandatario del traente, può essere chiamato da questo a rispondere del pagamento a soggetto non legittimato. Se il pagamento viene chiesto direttamente al traente, detto pagamento viene richiesto direttamente all'obbligato principale e non sussiste, quindi, la esposta ragione perché l'assegno venga munito di girata dal possessore, girata che, quando il pagamento viene richiesto al trattario, non vale al fine del trasferimento del titolo, ma vale esclusivamente come quietanza (R.D. n. 1736 del 1933, art. 18, u.c.).

La sentenza impugnata, come detto, per spingere l'appello, si è limitata a richiamare la massima (non pertinente) relativa alla sentenza n. 4801 del 1996, senza indicare le ragioni giuridiche per le quali, in presenza di una girata in bianco del prenditore degli assegni, la surriportata disciplina, in virtù della quale il possessore degli assegni ha diritto a chiederne [*sic*] il pagamento alla emittente in base alla sola presentazione dei titoli, non sia applicabile nel caso di specie.

Pertanto in base alle suesposte considerazioni il motivo in esame deve essere accolto, il che comporta l'assorbimento degli altri due motivi di ricorso; conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, che per il giudizio si atterrà al seguente principio di diritto: il possessore di un assegno bancario in cui non figurì l'indicazione del prenditore (fattispecie in cui è applicabile la disciplina dei titoli al portatore) oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento. (*Omissis*)

[VITRONE *Presidente* – FIORETTI *Estensore* – PRATIS *P.M.* (concl. diff.). – M. A. M. (avv.ti De Giorgio e Tino) – L. M. R. E.]

Nota di commento: «*La legittima pretesa del possessore di un assegno bancario girato in bianco di ottenerne il pagamento dal traente senza apporvi un'ulteriore girata*» [★]

I. Il caso

Il possessore di otto assegni bancari, originariamente emessi da un delegato del traente a favore del medesimo delegato e da questo girati in bianco, richiede ed ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del traente i titoli.

Il traente oppone che il portatore di quegli assegni, non essendo indicato né quale primo prenditore né quale giratario, non sia legittimato al loro incasso né in base al rapporto cartolare (per la mancanza di una serie continua di girate), né in forza di un rapporto causale (non potendo i titoli valere quali promesse di pagamento a favore del portatore, che non risulta destinatario di alcuna dichiarazione unilaterale).

L'opposizione viene accolta in primo grado, con sentenza confermata in appello (la sentenza annotata, nella descrizione dello svolgimento del processo,

parla di rigetto dell'opposizione, ma essa in realtà intende riferire il rigetto all'appello, come si desume dal riassunto del contenuto della decisione di secondo grado e del ricorso in Cassazione esposto nel corpo della motivazione).

Da qui il ricorso in Cassazione del possessore degli assegni bancari per contestare il mancato riconoscimento del suo diritto al loro incasso.

La Supr. Corte accoglie il ricorso, enunciando un interessante principio di diritto secondo cui *il portatore di un assegno bancario, anche se originariamente emesso senza indicazione del beneficiario, può pretendere dal traente il pagamento in base alla mera presentazione del titolo e senza bisogno di alcuna girata a favore del traente medesimo, girata necessaria solo in caso di incasso del titolo presso la banca trattaria.*

II. La questione

Come descritto nel corpo della motivazione della sentenza annotata, la fattispecie in esame si riferisce, per quanto è dato capire, ad otto assegni bancari emessi da un delegato del titolare del conto presso la banca trattaria e recanti l'indicazione, quale primo prenditore, del delegato stesso.

L'emissione, sempre per quanto si desume dalla descrizione del fatto contenuta nella scarna motivazione della sentenza dei giudici di legittimità, sarebbe avvenuta con spendita del nome del traente e quindi non ai sensi dell'art. 6, comma 2°, ma ai sensi dell'art. 14 del r.d. 21.12.1933, n. 1736 (*Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del banco di Napoli e del banco di Sicilia*, d'ora in avanti l. ass.).

Correttamente quindi il portatore degli assegni bancari in questione aveva rivolto le proprie pretese nei confronti del rappresentato (da considerarsi quale traente) che appariva effettivamente il soggetto legittimato passivamente (diversamente sarebbe stato responsabile del pagamento il solo soggetto autorizzato ad emettere l'assegno in caso di emissione senza spendita del nome ai sensi dell'art. 6, comma 2°, l. ass.).

Il soggetto emittente, che risultava anche quale primo prenditore, aveva provveduto a girare in bianco i titoli, i quali erano poi circolati come titoli al portatore ed erano infine pervenuti al portatore che aveva agito in via monitoria contro il soggetto rappresentato, titolare del conto corrente sul quale gli assegni erano stati tratti.

In sostanza, la contestazione sollevata dal traente si incentrava sulla considerazione che il portatore dei titoli non figurava né quale primo prenditore né quale giratario.

[★] *Contributo approvato dai Revisori.*

La Supr. Corte si sofferma anzitutto a precisare che l'assegno bancario emesso senza indicazione del primo prenditore si considera come assegno al portatore.

In effetti, diversamente dalla cambiale, per la quale l'indicazione del primo prenditore costituisce uno dei requisiti formali essenziali del titolo (art. 1, n. 6 per la cambiale tratta ed art. 100, n. 5 per il vaglia cambiario), l'assegno bancario può essere emesso anche senza tale indicazione.

In questo caso l'assegno bancario vale quale titolo al portatore (art. 5, ult. comma, l. ass.).

Conseguentemente, esso circola secondo le più semplici regole di circolazione dei titoli di credito al portatore, vale a dire mediante semplice consegna del titolo.

La legittimazione del portatore deriva allora dalla semplice presentazione dell'assegno (art. 2003 cod. civ.).

Si parla in questo caso di titoli *a legittimazione reale* in quanto la legittimazione è basata sulla mera situazione obiettiva di possesso del documento e non anche su particolari indicazioni nominative risultanti dal suo contesto, come accade nei titoli *a legittimazione nominale* (titoli all'ordine e nominativi).

Ovviamente questo particolare regime dell'assegno bancario emesso senza l'originario nome del primo prenditore non impedisce che qualsiasi portatore possa riempirlo col nome di un determinato beneficiario.

Beneficiario potrà essere lo stesso portatore che potrà riempire il titolo col proprio nome e poi potrà provvede a girarlo nel caso in cui voglia nuovamente trasferirlo o incassarlo presso la banca trattaria o presso altra banca incaricata dell'incasso; in alternativa, come beneficiario potrà essere indicato colui al quale il titolo sia stato trasferito mediante consegna materiale.

Il riempimento dell'assegno col nome di un prenditore trasforma l'assegno bancario da titolo al portatore in titolo all'ordine a partire dal momento del riempimento. Ciò anche senza il concorso della volontà del traente, in deroga alla regola generale (desumibile dall'art. 1999 cod. civ.) secondo cui, nei titoli di credito passibili di più leggi di circolazione, il mutamento della stessa non può essere operato unilateralmente dal possessore, richiedendosi la cooperazione dell'emittente.

Nel caso invece in cui il portatore del titolo non provveda a riempirlo col nome di un beneficiario, egli potrà comunque farlo valere nei confronti del traente come titolo di credito al portatore (perché, come già detto, la mancata indicazione del beneficiario non è requisito formale necessario *ex art. 1 l. ass.*).

Tuttavia, in mancanza di una formale attribuzione della legittimazione a favore del possessore dell'assegno, non risultando egli né prenditore né giratario, nel caso in cui la sua legittimazione venga contestata dal traente, il portatore dovrà dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il suo preteso credito, in quanto il semplice possesso non viene considerato elemento dal significato univoco per una tale legittimazione, non potendo escludersi che il titolo gli sia pervenuto illegittimamente (CASS., 24.4.1996, n. 4801, *infra*, sez. III).

In questo caso la mancata indicazione di un beneficiario determinato impedirà anche che l'assegno possa essere qualificato come documento ricognitivo del debito causale o come promessa di pagamento, mancando una dichiarazione unilaterale a favore di un destinatario specifico (CASS., 10.10.1967, n. 2359, *infra*, sez. III).

Nel caso preso in esame dalla sentenza in commento l'ipotesi era però ben diversa da quella di un assegno richiesto in pagamento al traente privo dell'indicazione del beneficiario: infatti il nome del primo prenditore era stato effettivamente inserito prima della richiesta di pagamento al traente.

Anzi, tale nominativo era stato inserito antecedentemente alla prima girata in bianco del titolo e coincideva col nome dell'emittente che aveva provveduto ad emetterlo in rappresentanza del titolare del conto corrente bancario sul quale era stato tratto.

Si trattava quindi di assegno bancario che non era più un titolo al portatore quando era pervenuto nelle mani dell'ultimo possessore che aveva provveduto a richiederne il pagamento al traente, in quanto era stato riempito col nome del beneficiario prima della sua girata in bianco e delle sua consegna all'ultimo prenditore.

La prima parte della massima della sentenza che si annota (quella riferita al diritto del portatore di un titolo emesso senza indicazione del primo prenditore di pretendere il pagamento dal traente senza doverlo preventivamente girare) non pare quindi del tutto pertinente alla concreta fattispecie esaminata, perché, in realtà, al momento della pretesa di pagamento, il titolo era completo in ogni sua parte, ivi compresa l'indicazione del primo prenditore.

Resta comunque la validità del principio, secondo cui il portatore del titolo che agisca nei confronti del traente/emittente può legittimamente pretendere il pagamento, senza necessità di alcuna girata a suo favore.

La girata da parte del possessore di un titolo di credito all'ordine che lo presenti per il pagamento è prevista infatti solo se la richiesta di pagamento è avanzata nei confronti del trattario, valendo la girata al trattario quale quietanza, necessaria al trattario stesso per giustificare l'utilizzo della provvista per

effettuare il pagamento del titolo (art. 18, ult. comma, l. ass.).

In questo caso il trattario che paga l'assegno, potendo esigere la consegna del titolo quietanzato dal portatore (art. 37, comma 1°, l. ass.), può appunto pretenderne la girata.

La girata in questo caso è sempre quella pura e semplice (l'unica che comporta l'estinzione dell'assegno per intervenuto esaurimento della sua funzione), non essendo peraltro ammissibile una girata per l'incasso a favore del trattario.

Infatti la girata per l'incasso è significativa di un mandato conferito dal girante, ma, nell'ipotesi di coincidenza tra banca girataria e trattaria (depositaria della provvista), il pagamento dell'assegno determina l'estinzione del titolo e quindi l'impossibilità di eseguire un mandato all'incasso per mancanza dell'oggetto (avendo tale mandato come oggetto l'anticipazione della somma portata dall'assegno ed il suo recupero presso il trattario, laddove la somma viene pagata a titolo definitivo e non vi è nulla da recuperare dal trattario che coinciderebbe col mandatario).

Fa eccezione solo l'ipotesi di girata ad uno stabilimento della banca trattaria diverso da quello preso il quale esiste la provvista, perché in questo caso – come si ricava dall'art. 18, ult. comma, l. ass. – la succursale anticipa la somma portata dal titolo per poi recuperarla dalla succursale presso cui è acceso il conto corrente.

Anche nel caso in cui l'assegno bancario sia emesso e circoli come titolo al portatore e pervenga nelle mani del trattario senza girata, il titolo si considera pagato, avendo esaurito la sua funzione (benché, in questo caso, tale conclusione formi oggetto di una presunzione relativa e sia quindi ammessa la prova contraria).

La legge non prevede invece l'obbligo di una girata a favore del traente nel caso in cui il pagamento dell'assegno venga a lui richiesto.

L'art. 17, ult. comma, l. ass. prevede infatti la possibilità di una girata al traente, ma si tratta di una girata a scopo di circolazione e non di pagamento, tanto che la norma prosegue precisando che poi il traente può girare di nuovo il titolo (segno questo che il titolo non è stato estinto), laddove al trattario è sempre inibita ogni ulteriore girata ai sensi dell'art. 18, comma 3°, l. ass. (sia che abbia ricevuto l'assegno con girata pura e semplice, sia che l'abbia ricevuto a seguito di girata per procura ad uno stabilimento diverso da quello in cui esiste la provvista).

Nessuna norma prevede poi che il traente possa esigere tale girata dal portatore dell'assegno che ne chieda il pagamento, diversamente da quanto si ricava per il trattario dal combinato disposto degli artt. 18, ult. comma, e 37, comma 1°, l. ass.

La necessità di una tale girata non è richiesta neppure per giustificare l'esistenza di un serie ininterrotta di girate che costituisce (oltre alla materiale detenzione del titolo) requisito essenziale per legittimare il portatore di un titolo di credito all'ordine a pretenderne il pagamento ai sensi dell'art. 22 l. ass.

Va peraltro precisato che l'esistenza di una serie ininterrotta di girate non è esclusa se l'ultima girata è in bianco, sempre che l'ultimo girante corrisponda al beneficiario della girata precedente o dell'intestazione originaria.

Il fenomeno della serie continua di girate si verifica infatti quando l'ordine contenuto in ciascuna girata è riferibile al soggetto che figura come beneficiario della girata precedente.

In altre parole, la continuità delle girate consiste nella coincidenza che, di volta in volta, deve esserci fra girante e precedente ordinario, fino ad arrivare al nome del portatore per l'incasso. Il requisito della continuità e della regolarità delle girate si arresta al momento in cui l'ultimo ordinario gira in bianco il titolo, in quanto, da questo momento, l'assegno circola secondo le regole dei titoli al portatore.

Il portatore è legittimato in base alla semplice tradizione materiale ed è indifferente la regolarità o meno delle girate che non sia quella dell'ultimo ordinario.

In caso di girata in bianco quindi non è essenziale, ai fini della validità della girata, che essa contenga anche il nome del giratario e questo apre la possibilità che il titolo circoli attraverso passaggi manuali, analogamente a quanto accade per i titoli di credito al portatore, senza però divenire tale.

La continuità delle girate non è però esclusa dall'esistenza di una serie di trasferimenti manuali del titolo, senza apposizione di una girata per ogni trasferimento.

La girata in bianco attribuisce la legittimazione a chiunque si trovi in possesso del titolo, ma non esclude l'esistenza di una precedente serie continua di girate, come espressamente precisa l'art. 22 l. ass.

Da tale norma, nella parte finale, è ricavabile anche la regola secondo cui si presume che il portatore di un assegno abbia acquistato il titolo per effetto dell'ultima girata in bianco, presunzione che può venir meno solo se la parte che vi ha interesse riesce a dimostrare il contrario.

L'esistenza di una precedente (rispetto alla girata in bianco) serie continua di girate non è pregiudicata dal fatto che l'ultimo possessore non provveda ad apporre la sua firma sul titolo, non essendo tale firma integrativa della fattispecie della legittimazione al pagamento dei titoli all'ordine, né essendo la girata del portatore richiesta da nessuna disposizione di

legge laddove il pagamento venga richiesto al traente.

È stato infatti precisato che «*la continuità delle girate e la possibilità di verificarla consiste nella coincidenza che di volta in volta deve esserci fra girante e precedente ordinatario fino ad arrivare al nome del portatore per l'incasso. Il requisito della continuità e della regolarità delle girate si arresta al momento in cui l'ultimo ordinatario gira in bianco circola secondo le regole del titolo al portatore è legittimato in base alla semplice tradizione materiale ed è indifferente la regolarità o meno delle girate che non sia quella dell'ultimo ordinatario. La girata è regolare se è autografa e se nel segno ortografico è possibile individuare almeno il cognome dell'apponente*» (APP. FIRENZE, 8.6.1984, in *Arch. giur. circ.*, 1984, 896).

Pertanto, laddove esista una sola girata sull'assegno bancario, ciò che rileva è che essa sia stata apposta da colui che risulta quale beneficiario sulla facciata anteriore del titolo, a prescindere dal fatto che questo beneficiario sia stato effettivamente il primo prenditore o che il titolo abbia subito più trasferimenti prima di essere riempito col nome del beneficiario. Infatti prima del riempimento del titolo col nome del beneficiario e dopo l'ultima girata, l'assegno circola secondo le regole proprie dei titoli al portatore e quindi a nulla rileva l'esistenza di girate che accompagnino la sua consegna materiale che resta l'unito strumento di trasferimento della legittimazione.

Un tal tipo di circolazione resta ovviamente soggetta all'attuale normativa antiriciclaggio che vieta l'emissione o il trasferimento di assegni al portatore per importo pari o superiore ad € 5.000 (art. 49, commi 1° e 5°, del d. legis., 21.11.2007, n. 231, *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*, come modificato dall'art. 20 del d.l. 31.7.2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito con modificazioni nella l. 30.7.2010, n. 122).

Pertanto non sarà possibile né emettere un assegno bancario senza indicazione del beneficiario per importo pari o superiore ad € 5.000, né girare in pieno un simile assegno.

La conseguenza della violazione di tale normativa non è però l'invalidità o l'inefficacia del negozio di emissione o del negozio in forza del quale il titolo viene trasferito, considerato che l'art. 58 del d. legis. n. 231/2007 fa salva l'efficacia degli atti posti in essere in violazione delle disposizioni riferite alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste.

Pertanto la normativa antiriciclaggio non legittima soluzioni diverse da quella offerta dalla sentenza esaminata, anche volendo ipotizzare che gli assegni bancari in questione fossero stati originariamente emessi in bianco o fossero stati fatti circolare benché di importo complessivamente superiore alla soglia indicata dall'allora vigente normativa antiriciclaggio (com'era effettivamente nel caso esaminato dalla sentenza annotata, in cui l'importo complessivo degli assegni era di oltre 100 milioni di vecchie lire).

III. I precedenti

L'esistenza di una precedente (rispetto alla girata in bianco) serie continua di girate non è pregiudicata dal fatto che l'ultimo possessore non provveda ad apporre la sua firma sul titolo: CASS., 22.5.2006, n. 11927, in *Mass. Giust. civ.*, 2006.

Sul principio secondo cui, il portatore il cui nome non risulti indicato sull'assegno richiesto in pagamento debba dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il suo preteso credito, in quanto il semplice possesso non viene considerato elemento dal significato univoco per una tale legittimazione, non potendo escludersi che il titolo gli sia pervenuto illegittimamente, si vedano: CASS., 24.4.1996, n. 4801, *ivi*, 1996, secondo cui il possesso dell'assegno non giustificato non legittima né l'esercizio dell'azione cartolare, né l'esercizio dell'azione causale quale riconoscimento di debito in mancanza del nome del beneficiario di tale riconoscimento. In quest'ultimo senso anche: CASS., 10.10.1967, n. 2359, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1968, II, 32.

Afferma che, in caso di emissione di un assegno bancario per conto del titolare del conto corrente bancario sul quale è tratto, obbligati in via di regresso sarebbero sia il soggetto autorizzato all'emissione sia il titolare del conto corrente: APP. BOLOGNA, 5.4.1966, *ibidem*, II, 85 ss., avendo la sentenza ritenuto che l'emissione di assegno su modulo intestato ad un terzo sia sufficiente ad integrare la spendita del nome e quindi la responsabilità del rappresentato.

Sul principio secondo cui non è ammissibile una girata per l'incasso a favore del trattario si veda CASS., 19.5.1998, n. 4981, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2808, secondo cui il pagamento dell'assegno determina l'estinzione del titolo pervenuto al trattario, con la conseguenza che rimane esclusa l'efficacia propria della girata per l'incasso consistente nell'attribuzione di un mandato ad incassare a favore della banca girataria che anticipa la somma portata dal titolo per poi recuperarla dalla banca trattaria.

IV. La dottrina

Afferma che, in caso di emissione di un assegno bancario per conto del titolare del conto corrente bancario sul quale è tratto, obbligato in via di regresso sarebbe solo sia il soggetto autorizzato all'emissione e non il titolare del conto: MARTORANO, *Lineamenti generali dei titoli di credito e dei titoli cambiari*, Morano, 1979, 498, dove, in nt. 49, altri riferimenti dottrinali.

Sulla non essenzialità dell'indicazione del soggetto al quale l'assegno può essere pagato si vedano PRESTI-RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, I, Zanichelli, 2009, 239.

Sui rapporti tra traente e portatore dell'assegno bancario si veda PELLIZZI-MARTORANO, voce «Assegno I) Assegno bancario», in *Enc. giur. Treccani*, Ed. Enc. it., 1989, *ad vocem*.

Sulla girata al trattario e sulla differenza tra girata pura e semplice e girata per l'incasso si vedano: PELLIZZI-PARTESOTTI, *Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sull'assegno*, Cedam, 2004, 345 s. e 353; MOLLE, *I titoli di credito bancari*, Giuffrè, 1972, 200 ss.

PAOLO BONTEMPI